

CHIARIMENTI APPLICATIVI IN TEMA DI POLIZZE POLIENNALI

Oggetto: polizze poliennali - art. 1899 c.c.

Sono state rappresentate a questa Autorità alcune problematiche applicative in merito all'art. 1899, primo comma, del codice civile, con particolare riferimento all'esercizio del recesso dalla polizza poliennale ed alle riduzioni di premio previste per l'offerta delle coperture con durata ultrannuale.

Al riguardo, questa Autorità ritiene di fornire alcune indicazioni finalizzate ad orientare gli operatori in sede di applicazione concreta delle disposizioni codicistiche.

1. Termine di esercizio del recesso

L'art. 1899 c.c. prevede che l'assicurato di un contratto di durata poliennale che supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Sulla base di tale previsione, si ritiene che il contraente possa esercitare il recesso a partire dal quinto anno, posto che la norma individua espressamente il periodo di durata del contratto che giustifica l'esercizio del recesso, disponendo che *"...se il contratto supera i cinque anni..."*, il contraente può recedere con un termine di preavviso di 60 giorni e sempre che sia *"...trascorso il quinquennio..."*.

Il riferimento al decorso del quinquennio comporta, infatti, che il recesso potrà essere esercitato solo se il contratto è stato in vita per almeno cinque anni.

Inoltre, considerato che la produzione degli effetti del contratto è subordinata al pagamento del premio e che tale pagamento avviene anticipatamente, se il contratto ha una durata pari o superiore a cinque anni è sufficiente che siano state pagate cinque annualità di premio affinché il contratto, avendo prodotto i suoi effetti per un quinquennio, possa essere disdettato. Il recesso, come previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1889 c.c., produrrà i suoi effetti *"...dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà di recesso è stata esercitata..."*

Al contrario, ammettere l'esercizio del recesso a partire dal sesto anno non si ritiene rispondente alle finalità della norma in quanto trasformerebbe la condizione di esercizio della facoltà di recesso introdotta dal legislatore (il decorso del quinquennio) in un *dies a quo* per l'esercizio del recesso medesimo, con l'inevitabile conseguenza di vincolare il contraente per un periodo superiore (sei anni) rispetto a quello di cinque anni ritenuto congruo dal legislatore.

2. Contratti poliennali di durata inferiore ai cinque anni

Nelle polizze poliennali di durata inferiore ai cinque anni si ritiene che il contraente possa recedere dal contratto solo alla scadenza finale stabilita nella polizza.

Infatti, come già osservato al punto 1, l'art. 1899 c.c., nel caso in cui il contratto superi i cinque anni consente il recesso esclusivamente trascorso il quinquennio. Ne consegue che,

laddove la durata della polizza sia inferiore a tale termine, il contraente non potrà avvalersi della facoltà di recesso ed il contratto produrrà i suoi effetti fino alla naturale scadenza pattuita.

In tal modo si realizza una differenziazione, conforme alla precetto normativo, tra la posizione del contraente di una polizza annuale e quella del contraente di una polizza poliennale infraquinquennale, posto che sarebbe ingiustificato il riconoscimento della riduzione di premio prevista dal legislatore quale contropartita per la maggiore durata del contratto, laddove le due tipologie contrattuali avessero lo stesso regime normativo sotto il profilo dell'esercizio del recesso.

A ciò aggiungasi che il riconoscimento della possibilità di recedere annualmente dal contratto per le polizze poliennali di durata inferiore a cinque anni determinerebbe un ingiustificato aggravamento della posizione degli assicurati che hanno stipulato un contratto di durata pari o superiore a cinque anni ai quali è consentito recedere dal contratto solo dopo il primo quinquennio.

3. Riduzione di premio per le polizze poliennali

L'art. 1899 c.c. prevede che l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, possa proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

Al riguardo, si ritiene che la previsione dello sconto sia strettamente connessa alla poliennalità del contratto in quanto finalizzata a compensare il contraente che decide di stipulare un contratto di durata prolungata che potrebbe rivelarsi in futuro non più necessario o eccessivamente oneroso per l'assicurato.

L'applicazione dello sconto per espresso dettato normativo prescinde invece dalla facoltà di recesso in quanto la riduzione di premio spetta anche nell'ipotesi di contratto di durata superiore all'anno ma inferiore al quinquennio per il quale il recesso non è consentito.

Ne consegue che non si ritengono conformi alla suddetta previsione meccanismi attraverso i quali le imprese, che hanno applicato la riduzione di premio all'atto della stipulazione del contratto pluriennale, possano in caso di recesso chiedere all'assicurato la restituzione della parte di sconto relativa agli anni in cui il contratto non ha più prodotto i suoi effetti rispetto alla durata inizialmente pattuita.

Del resto in assenza di una espresso riferimento normativo la facoltà di recesso non può essere subordinata ad una ulteriore condizione quale quella della restituzione di parte dello sconto.

Roma, 15 giugno 2010